



Resoconto sintetico del Consiglio Comunale del 28 giugno 2021

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta da remoto. In aula erano presenti solo il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Carletti, il Vice Segretario Generale Mario Vescovi e, per la segreteria dell'Ufficio Consiglio, il responsabile Mariano Venturini e l'addetta Paola Dolara. Sindaco, assessori e consiglieri comunali erano tutti collegati da remoto.

Individuazione, per l'anno 2021, per quanto di competenza del Consiglio Comunale, in applicazione dell'art. 96 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, degli Organismi Collegiali ritenuti indispensabili per i fini istituzionali del Comune di Cremona.

Con 16 voti a favore e 11 astenuti il Consiglio comunale ha individuato per l'anno 2021 quali sono gli organismi collegiali indispensabili per i fini istituzionali del Comune di Cremona (*si veda tabella allegata*), nonché di sopprimere la Commissione di cui all'art. 38 del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, con contestuale abrogazione del Titolo IV "Albo dei Fornitori e della Imprese di fiducia del Comune" del Regolamento per la disciplina delle attività contrattuale, costituito dagli articoli 37 e 38. Il Consiglio ha inoltre confermato che le funzioni di competenza della Commissione per la Revisione delle Epigrafi, soppressa il 26 giugno 2003, sono esercitate dalla Commissione di Vigilanza sui Cimiteri.

Approvazione tariffe TARI 2021 e particolari riduzioni per categorie economiche maggiormente colpite dalle misure restrittive emergenza Covid-19. Interpretazione disposizione di cui alla propria deliberazione n. 23 del 29 giugno 2020. Sospensione pagamento Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) plateatici negozi di vicinato e plateatici pubblici esercizi anno 2021. Presa d'atto scadenze TARI 2021 e individuazione ammontare acconto di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 14 aprile 2021.

La delibera è stata illustrata dall'Assessore al Bilancio Maurizio Manzi.

Ai sensi della normativa vigente il Consiglio Comunale, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, deve approvare entro il termine fissato da norme statali, le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore che svolge il servizio stesso, prodotto in applicazione del Metodo Tariffario approvato dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA).

Il Comune di Cremona ha determinato le tariffe TARI 2021 sulla base dei costi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 prodotto dal gestore Linea Gestioni s.r.l. in

applicazione del metodo tariffario (MTR) ARERA. Il Piano Economico Finanziario 2021 preso in considerazione per la riapprovazione delle tariffe TARI 2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale il 31 marzo 2021. I costi complessivi del servizio per un totale di 10.413.107,00 Euro (IVA inclusa), sono stati ripartiti fra utenze domestiche e non domestiche in rapporto alla quantità stimata di rifiuti annui prodotti per l'anno 2021 per ciascuna macro categoria. La tariffa è determinata secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs n. 116/2020. Il contributo per tassa rifiuti scuole pubbliche erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) per l'anno 2019 ammonta complessivamente a 68.352,90 Euro, di cui 3.254,90 Euro per Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e 65.098,00 Euro per TARI scuole pubbliche 2019. Il gettito derivante dalla Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per l'anno 2019 ammonta a 19.511,00 Euro al netto del TEFA. Per predisporre le tariffe è stato preso come base il quantitativo di rifiuti prodotti nel corso dell'anno 2019, come da MTR ARERA, comunicato dal gestore del ciclo dei rifiuti, pari a 37.443.196 kg.

La suddivisione della quantità di rifiuti prodotti, fra le due macrocategorie di utenza (utenze domestiche e non domestiche), è avvenuta sulla base di quanto comunicato dal gestore del ciclo dei rifiuti nella quale viene confermata per il 2021, a seguito di stime effettuate, la distribuzione delle quantità di rifiuti prodotti fra utenze domestiche e utenze non domestiche, già indicata per l'anno 2020: 58,13% dei rifiuti urbani complessivamente prodotti attribuibili alle utenze domestiche e 41,87% del totale di rifiuti prodotti attribuibili alle utenze non domestiche. Le tariffe sono state determinate prendendo in considerazione i costi fissi ed i costi variabili contenuti nel Piano Finanziario prodotto dal gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, ripartiti fra le macro categorie di utenze domestiche e non domestiche, in funzione delle percentuali di cui sopra. Stante la citata ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, la differenziazione delle tariffe attribuite ad ogni categoria di utenza, all'interno di ciascuna macro categoria, è avvenuta attraverso l'applicazione dei coefficienti previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario applicare una particolare riduzione TARI nei confronti delle categorie economiche maggiormente colpite a livello economico a causa delle misure restrittive previste per il contenimento del contagio nel corso dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19. Con l'applicazione della riduzione del 47,00% della quota fissa e della quota variabile del tributo dovuto per l'intero anno, rivolta alle categorie economiche, che trova copertura nelle risorse ripartite fra i comuni dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (contributo stimato in 715.685,00 Euro), ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), si intende soddisfare l'esigenza di tamponare, per quanto possibile, i dannosi effetti a livello economico prodotti dall'emergenza sanitaria in corso. La possibilità di dare applicazione a tale riduzione è espressamente contenuta nell'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede la facoltà per i comuni di deliberare ulteriori riduzioni rispetto a quelle stabilite dalla medesima legge, la cui copertura deve necessariamente essere assicurata mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale. Questa riduzione è applicabile per il solo 2021 ed è riconducibile all'imprevista e del tutto inedita situazione di emergenza sanitaria.

La presente struttura tariffaria, producendo un gettito stimato in 10.328.497 Euro, pari al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani evidenziato nel relativo Piano Economico Finanziario redatto dall'ente gestore, al netto del contributo relativo alla gestione dei rifiuti

delle istituzioni scolastiche per l'anno 2019 e del gettito TARIG 2019, garantisce la copertura integrale del costo relativo al servizio.

Le scadenze per il pagamento della TARI 2021 sono state individuate, con deliberazione di Giunta Comunale del 14 aprile 2021, in ottemperanza all'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale prevede che i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data anteriore al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, mentre i versamenti effettuati successivamente alla stessa data devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. Con la medesima deliberazione è stato individuato nella percentuale del 65% della tassa annua conteggiata in applicazione delle tariffe TARI 2020 l'ammontare dell'acconto TARI 2021.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 2020 sono state previste misure urgenti a sostegno dei pubblici esercizi e degli esercizi di vicinato, con la volontà di concedere gratuitamente i relativi plateatici attraverso la sospensione del pagamento di tutti gli oneri tributari gravanti sulla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La gratuità concessa, oltre al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Cosap) è riferita anche alla Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG).

Sempre per assicurare l'integrale gratuità delle occupazioni di suolo pubblico con plateatici degli esercizi pubblici e degli esercizi di vicinato, in considerazione delle disposizioni normative nazionali che esonerano le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o autorizzazioni di utilizzo di suolo pubblico dal pagamento del relativo canone unico patrimoniale, viene prevista anche per l'anno 2021 la sospensione dal pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG).

Terminata l'illustrazione della delibera, si è aperto il dibattito nel quale sono intervenuti i consiglieri **Luca Nalli** (Movimento 5 Stelle), **Roberto Poli** (Partito Democratico), **Carlo Malvezzi** (Forza Italia), **Carlo Malvezzi** (Forza Italia), **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), **Maria Vittoria Ceraso** (Viva Cremona) ed **Enrico Manfredini** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva).

Concluso il dibattito, e dopo le dichiarazioni di voto, il Consiglio Comunale con 19 voti a favore e 10 astenuti, ha determinato le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) anno 2021, sulla base dei costi individuati nel Piano Economico Finanziario 2021 prodotto dal gestore del ciclo dei rifiuti in applicazione del Metodo Tariffario (MTR) ARERA e ha approvato le tariffe relative alla Tassa Rifiuti (TARI) come da tabelle allegate. Ha inoltre disposto l'applicazione alla Tassa sui Rifiuti (TARI) del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali deliberato dalla Provincia di Cremona, nella misura del 5%, ai sensi della vigente normativa.

Ha stabilito l'applicazione di una riduzione pari al 47,00% della quota fissa e della quota variabile del tributo dovuto per l'intero anno 2021 nei confronti delle categorie economiche maggiormente colpite dal punto di vista economico dagli effetti delle misure restrittive di contenimento del contagio da Covid-19 qui di seguito elencate: cinematografi e teatri; campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi; alberghi con ristorante; alberghi senza ristorante; negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli; negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato; attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista; attività artigianali di produzione beni specifici; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense,

birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticcerie; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; discoteche, night-club.

Il Consiglio Comunale ha dato atto di provvedere alla copertura finanziaria del minor gettito TARI 2021 derivante dall'applicazione della riduzione di cui sopra mediante risorse derivanti dal fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di cui art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto sostegni bis), ripartito fra gli enti interessati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (contributo stimato in euro 715.685,00 Euro).

Ha quindi chiarito che la sospensione dal pagamento relativa al Canone occupazione spazi ed aree pubbliche per i plateatici degli esercizi pubblici e per i plateatici degli esercizi di vicinato per l'anno 2020, contenuta nella propria deliberazione del 29 giugno 2020 deve intendersi estesa alla relativa Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG).

Ha inoltre previsto anche per l'intero anno 2021 la sospensione dal pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per i plateatici degli esercizi pubblici e per i plateatici dei negozi di vicinato sull'intero territorio comunale.

Ha infine preso atto dell'individuazione dell'ammontare dell'acconto TARI 2021 nella percentuale del 65% della tassa conteggiata in applicazione delle deliberazioni approvate per l'anno 2020 e delle scadenze TARI 2021, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale del 14 aprile 2021: acconto con rata unica scadenza 2 agosto 2021 oppure prima rata con scadenza 2 agosto 2021 e seconda rata con scadenza 29 ottobre 2021. Saldo rata unica 6 dicembre 2021.

Le tariffe TARI 2021 così approvate hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021. E' sospeso per gli anni di imposta 2020 e 2021 il pagamento della Tassa Rifiuti Giornaliera (TARIG) per i plateatici degli esercizi pubblici e per i plateatici degli esercizi di vicinato.

Approvazione Bilancio di Esercizio 2020 dell'Azienda Speciale Comunale per i Servizi alla Persona "Cremona Solidale".

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Comunale di Servizi alla Persona "Cremona Solidale" il 27 febbraio 2021 ha approvato rispettivamente il Piano Programma 2021, riservandosi la possibilità di aggiornamento secondo le indicazioni del DUP 2021-2023 in seguito ad approvazione nel Consiglio Comunale del 31 marzo 2021, nonché il Bilancio Preventivo 2021, il Bilancio Preventivo triennale 2021,2023 unitamente alla relativa relazione accompagnatoria. Il Consiglio Comunale, il 19 aprile 2021, ha approvato gli atti fondamentali dell'Azienda Speciale Comunale per i Servizi alla Persona "Cremona Solidale" per l'anno 2021. Il Consiglio di Amministrazione di "Cremona Solidale", nella seduta del 27 aprile 2021, ha approvato lo Stato Patrimoniale e Conto Economico 2020, la Nota integrativa al Bilancio Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020, la Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo 2020, il Rendiconto Finanziario e il Piano degli indicatori 2020, atti trasmessi poi al Comune.

La delibera è stata illustrata dall'Assessore alle Politiche Sociali **Rosita Viola**: Il bilancio consuntivo dell'Azienda "Cremona Solidale" 2020 è stato redatto e approvato con deroga al 30/04/2021. Nello specifico il CdA ha approvato il bilancio consuntivo nella seduta del 27/04/2021. La predisposizione del bilancio è stata curata dall'ex Direttore Generale Emilio Tanzi avendo seguito la gestione. Il bilancio, dopo l'approvazione in CdA, è stato trasmesso ad inizio maggio all'Amministrazione Comunale, e con l'invio della relazione da parte dell'Organismo di revisione, datata 15 maggio e successivamente trasmessa, sono

stati predisposti gli atti per l'approvazione. L'ex Direttore, come concordato, ha presentato i risultati nella competente Commissione consiliare che si è tenuta il 14 giugno.

La pandemia ha colpito tutto il settore dell'assistenza agli anziani in particolare quella definita long term care. Oltre ad essere stata una tragedia dal punto di vista umano ha determinato una situazione di instabilità dal punto di vista economico-finanziario. Il fattore più rilevante che ha impattato sulla gestione economica del 2020 è stata la chiusura e la riduzione dei servizi di "Cremona Solidale" così come disposto dai diversi provvedimenti adottati nel corso dell'anno a livello nazionale e regionale: chiusura dei Centri Diurni Integrati, sospensione degli ingressi in RSA dal territorio, chiusura dei servizi ambulatoriali, sospensione del servizio mensa aziendale.

Da fine febbraio, come è tristemente noto, si è registrato un significativo calo delle presenze, che per i servizi semi-residenziali è coinciso con la chiusura dei Centri Diurni Integrati fino alla loro, e comunque limitata, riapertura dal mese di settembre, mentre per i servizi RSA ha portato ad un crollo delle presenze per i decessi e per il blocco degli ingressi. Nonostante le difficoltà incontrate (in termini di riorganizzazione dei servizi, ridefinizione ed applicazione di nuove procedure, ricostruzione delle liste di attesa) dovute alla situazione pandemica e la sua gestione inedita e straordinaria per tutti, non appena i provvedimenti normativi lo hanno consentito "Cremona Solidale" nell'ambito del Comitato multidisciplinare COVID e grazie al supporto del proprio consulente infettivologo si è attivata per presentare il Piano Organizzativo e Gestionale e riaprire i propri servizi.

La conseguenza, dal punto di vista economico, è stata una significativa riduzione delle entrate. Tale impatto è stato in parte mitigato grazie ad alcuni interventi ad hoc, a partire dal Comune con un contributo straordinario di 532.000,00 Euro e dalla Regione Lombardia con i provvedimenti deliberati a novembre 2020, con un più pari a circa 770.000,00 Euro. Mi preme ricordare in questa sede anche il contributo in termini di donazioni pari a 63.000,00 di tanti cremonesi, associazioni e del Comune di Füssen.

Il bilancio consuntivo si chiude dunque con 623.460,29 Euro, dopo aver registrato anche un credito d'imposta. La perdita trova totale copertura nelle riserve di utili portate a nuovo ed iscritte nello stato patrimoniale di "Cremona Solidale". Un ringraziamento a tutto il personale, alla direzione, al CdA e a tutti i professionisti.

A seguire hanno preso la parola i consiglieri **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), **Daniele Villani** (Partito Democratico), **Saverio Simi** (Forza Italia), **Simona Sommi** (Lega – Lega Lombarda), **Riccardo Merli** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), **Fabiola Barcellari** (Partito Democratico) e **Maria Vittoria Ceraso** (Viva Cremona).

Terminato il dibattito e avvenute le dichiarazioni di voto, il Consiglio Comunale, con 19 voti a favore e 11 astenuti, ha approvato il Bilancio di esercizio 2020 dell'Azienda Speciale "Cremona Solidale", costituito dal Bilancio di esercizio 2020, dalla Nota integrativa al Bilancio di esercizio 2020, dal Piano degli indicatori 2020, dal Rendiconto Finanziario 2020 e dalla Relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo 2020.

Approvazione dello Schema di Accordo Territoriale "Contratto di Fiume della Media Valle del Po" ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 in attuazione dell'Accordo Territoriale per l'avvio del processo partecipato per la riqualificazione e valorizzazione della Media Valle del Po.

Dopo il via libera della Giunta, e il passaggio in Commissione consiliare Territorio, l'Accordo Territoriale 'Contratto di Fiume della Media Valle del Po', importante strumento di programmazione, è approdato approdare infine in Consiglio Comunale per

l'approvazione. I Contratti di Fiume sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata i cui obiettivi sono ben definiti: tutela e corretta gestione delle risorse idriche; valorizzazione dei territori fluviali; salvaguardia del rischio idraulico; sviluppo economico, turistico e culturale. Attraverso il Contratto di Fiume della Media Valle del Po si vuole dare un contributo alla sperimentazione di un nuovo sistema di governance per uno sviluppo sostenibile che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e tutela ambientale. E la pluralità di soggetti che saranno chiamati a sottoscrivere lo schema di Accordo, definito nel percorso intrapreso in questi cinque anni, ne dimostra già di per sé la portata: oltre 15 Comuni del Cremonese, 9 Comuni del Lodigiano, 10 Comuni del Piacentino, nonché due Regioni, Lombardia ed Emilia Romagna, e poi l'AdbPo (Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), l'AIPO, (Agenzia Interregionale per il fiume Po), la Provincia di Lodi, il Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio, il Consorzio di Bonifica di Piacenza, il Consorzio di Bonifica Navarolo, Padania Acque S.p.A., S.A.L. S.r.l. Società Acqua Lodigiana.

Il programma di azione è il vero e proprio “corpo” del Contratto di Fiume, in quanto riporta l'insieme delle proposte progettuali riconducibili a tre ambiti tematici: qualità e sicurezza del fiume; tutela e uso sostenibile del territorio fluviale; promozione e valorizzazione turistica. Il Programma d'Azione si compone di 94 proposte di azioni. Di particolare rilevanza è la mappa progettuale dei percorsi cicloturistici della Media Valle del Po: Ciclovía VenTo, rete Bicitalia FIAB, piste regionali, percorsi ciclabili del cremonese, piacentino, lodigiano, percorsi ciclabili GAL Oglio-Po, Musica nel Vento, ma anche nuove proposte di azioni riguardanti il cicloturismo quali, solo per citarne alcune, il completamento della pista ciclabile piazza Carlo Comaschi e via Madonnina fino alla salita all'argine, per il collegamento con la ciclabile VenTo, la connessione della ciclabile sul ponte sul fiume Po (Castelvetro Piacentino) e Soarza (Villanova sull'Arda).

I sottoscrittori dell'Accordo si impegnano a destinare, per la realizzazione delle attività individuate dal Piano Strategico, innanzitutto le risorse finanziarie, strumentali e professionali di cui già dispongono, siano essi soggetti territoriali pubblici o privati coinvolti, fatta salva la possibilità di reperire ulteriori risorse attraverso contributi e programmi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

A tale proposito sottolinea in uno specifico atto di indirizzo approvato dal Parlamento sono contenuti gli impegni volti ad inserire i Contratti di Fiume nel quadro delle politiche attuate dal Ministero competente per accedere ai fondi del P.N.R.R. (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel riparto dei fondi del Recovery Fund e nell'ambito della programmazione europea 2021-2027.

Come detto, il percorso per giungere a questo importante traguardo è iniziato nel 2016 con l'Accordo Territoriale per l'avvio del processo partecipato per la riqualificazione e la valorizzazione della Media Valle del Po denominato ‘Verso il Contratto di Fiume della Media Valle del Po’ tra i territori dei Comuni rivieraschi del Piacentino, Cremonese e Lodigiano. Sono stati pertanto organizzati appositi tavoli tecnici ed istituzionali, ma soprattutto vi è stato un percorso partecipativo e di ascolto del territorio per individuare in modo condiviso obiettivi e modalità di attuazione, promuovere una discussione strutturata e intersettoriale tra enti e soggetti istituzionali diversi, favorire un confronto tra cittadini, organizzazioni e attori tecnici che agiscono sul governo del fiume. Un'attività di elaborazione davvero intensa ed approfondita resa possibile, per quanto riguarda il Comune di Cremona, dall'impegno di tutto lo staff del Settore Area Vasta, e che, dopo i vari

passaggi istituzionali, culminerà, nel prossimo mese di luglio, nella sottoscrizione del Contratto di Fiume da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Con voto unanime, il Consiglio Comunale, in attuazione dell'Accordo Territoriale per l'avvio del Processo Partecipato per la Riqualificazione e Valorizzazione della Media Valle Del Po, ha approvato lo Schema di Accordo "Contratto di Fiume della Media Valle de Po", composto che comprende in allegato il Quadro conoscitivo (il documento a sua volta contiene: Tabella aree rete Natura 2000, Mappa di localizzazione percorsi cicloturistici, Mappa di localizzazione attracchi), il Piano Strategico (il documento a sua volta contiene: Report di sintesi: la strategia e il percorso partecipato, Programma di Azione, Mappa progettuale percorsi cicloturistici, Scheda di candidatura azioni), la Tabella di ripartizione della dotazione finanziaria. Il Consiglio Comunale si è inoltre impegnato con successivo atto a provvedere agli impegni finanziari previsti dal documento, di designare con successivo atto il rappresentante del Comune di Cremona al Comitato Tecnico Istituzionale previsto, di dare atto che il Soggetto responsabile per tutto quanto concerne l'attuazione e il rispetto delle condizioni del Contratto di Fiume è la Struttura di Gestione del Contratto di Fiume formata dal Comune di Cremona, Comune di Piacenza e Provincia di Lodi, nonché di delegare il Vice Sindaco Andrea Leonardo Virgilio alla sottoscrizione dell'Accordo Territoriale.

A seguito di tale decisione, ogni Ente aderente provvederà all'approvazione dello schema dell'Accordo Territoriale, e una volta sottoscritto, a rendere disponibili le risorse umane, tecniche e strumentali per l'espletamento dei compiti del Comitato Tecnico Istituzionale. Per dotarsi di una struttura operativa che consenta il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento del Contratto di Fiume e la gestione ordinaria e di segreteria si concorda nel costituire la "Struttura di Gestione del Contratto di Fiume", che sarà formata dal coordinamento degli uffici dei Comuni di Cremona, di Piacenza e della Provincia di Lodi, che si rendono disponibili a mettere a disposizione per il funzionamento della Struttura di Gestione, personale interno per un totale cadauno di almeno 200 ore annue.

La Struttura di Gestione del Contratto di Fiume verrà coordinata con rotazione triennale da uno dei componenti, che si farà carico nel periodo considerato della gestione delle pratiche amministrative e finanziarie. La Struttura di Gestione del Contratto di Fiume verrà supportata dal Comitato Tecnico Istituzionale nell'espletamento dei relativi compiti, garantendo l'integrazione tra obiettivi ed azioni del Contratto di Fiume della Media Valle del Po, la pianificazione di settore e la programmazione regionale. Per lo svolgimento dei suoi compiti potrà richiedere la collaborazione delle strutture tecnico-amministrative dei soggetti sottoscrittori. Il Comitato Tecnico Istituzionale assicurerà inoltre un'attività di supporto organizzativo al Tavolo Istituzionale e collabora con la Struttura di Gestione per le attività di verifica e monitoraggio dell'attuazione del Contratto di Fiume della Media Valle del Po, e del relativo Programma d'Azione.

Verrà costituito il "Tavolo dei Sottoscrittori" composto dai sottoscrittori e rappresenta l'organo di concertazione del Contratto di Fiume della Media Valle del Po. I Comuni capofila e i sottoscrittori metteranno a disposizione come dotazione finanziaria un budget di Euro 30.000 all'anno per 3 anni così suddiviso: 1/3 a carico degli enti capofila; 1/3 a carico dei Comuni sottoscrittori (parametro 50% superficie / 50% abitanti); 1/3 a carico dei soggetti privati sottoscrittori. I tempi di attuazione del Contratto di Fiume sono quelli definiti per le singole azioni-attività, così come individuati nelle schede di candidatura azioni del Programma d'Azione e in quelle delle azioni che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d'Azione.

Alla scadenza dei 3 anni della sperimentazione (o anche quando si ritenga necessario), le parti, attraverso la Struttura di Gestione, effettueranno una verifica generale

dell'attuazione del Programma d'Azione, apportando le necessarie modifiche e integrazioni alle singole Azioni, nel rispetto dei principi fissati dall'Accordo. Successivamente alla sottoscrizione i soggetti pubblici o privati potranno aderire a seguito di formale richiesta indirizzata al Comitato Tecnico Istituzionale, che ne valuterà la congruità in riferimento alle finalità del Contratto di Fiume. I nuovi aderenti saranno soggetti ai medesimi obblighi dei sottoscrittori. Il Vice Sindaco Andrea Leonardo Virgilio provvederà a sottoscrivere il Contratto in qualità di delegato legale rappresentante del Comune di Cremona.

Ordine del giorno presentato da consiglieri comunali vari (primo firmatario Carlo Malvezzi) sulla conservazione delle ceneri del defunto nei luoghi di culto cittadini.

Premesso che:

nel Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di Cremona l'art. 77 "Cinerari" dispone che le ceneri possono essere tumulate in cinerari oppure in altra sepoltura cimiteriale (un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia). Dal 10 febbraio 2005, in seguito all'entrata in vigore del Regolamento regionale è possibile inoltre l'affidamento delle ceneri ai familiari per la conservazione e la dispersione delle ceneri; l'attuale legislazione nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria proibisce ogni attività, esercitata con finalità lucrative, avente a oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata.

Considerato che:

la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione Terza, con la sentenza 14 novembre 2018 resa nella causa C-342/17 relativa ad un contenzioso davanti al TAR Veneto, ha stabilito che una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell'Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La restrizione, secondo i giudici, non è giustificata dalle ragioni imperative di interesse generale adottate dal governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia;

la Corte sottolinea che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sono inerti dal punto di vista biologico, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie. Per quanto attiene alla tutela del rispetto della memoria dei defunti, la Corte ritiene che la normativa nazionale in questione si spinga oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo;

per quel che riguarda i valori morali e religiosi prevalenti in Italia infine (che osterebbero a una finalità lucrativa delle attività di conservazione di resti mortali), la Corte rileva che l'attività di conservazione di ceneri mortuarie in Italia è assoggettata al pagamento di una tariffa stabilita dalla pubblica autorità e che l'apertura di tale genere di attività alle imprese private potrebbe essere assoggettata al medesimo inquadramento tariffario, che, di per sé, l'Italia evidentemente non considera contrario ai valori morali e religiosi.

Considerato altresì che:

alcune amministrazioni comunali hanno permesso la conservazione delle ceneri dei defunti nelle chiese. Ad esempio a Vicenza, nella parrocchia di san Gaetano, in centro storico, con il nulla osta del Comune in quanto non contrario alla normativa, è stato realizzato un cinerario. Unica prescrizione, oltre la gratuità, l'attivazione di un sistema di controllo contro le profanazioni, condizione richiesta anche quando le urne vengono conservate a casa. Anche a La Spezia le urne funebri potranno essere conservate in un luogo di culto grazie ad una modifica del regolamento di polizia mortuaria adottata in seguito ad una richiesta di un parroco di una chiesa cittadina.

A Cremona, don Andrea Foglia, parroco di S. Abbondio, in considerazione del fatto che la pratica della cremazione è in crescita, ha da tempo avanzato pubblicamente la proposta di poter collocare le ceneri del defunto in edifici di culto o in spazi annessi agli stessi, qualora le condizioni logistiche lo permettano.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

a proporre al Consiglio l'approvazione di un'integrazione del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cremona al fine di prevedere esplicitamente e regolamentare la possibilità di conservazione delle ceneri del defunto in un luogo di culto, ad oggi in ogni caso non espressamente vietata e pertanto già autorizzabile.

L'ordine del giorno era già stato illustrato nella seduta del Consiglio comunale del 14 giugno scorso, pertanto si è passati direttamente al dibattito nel quale sono intervenuti i consiglieri **Enrico Manfredini** (Fare Nuova la Città - Cremona Attiva), **Cinzia Marenzi** (Fare Nuova la Città - Cremona Attiva), **Carlo Malvezzi** (Forza Italia), **Roberto Poli** (Partito Democratico), **Stella Bellini** (Partito Democratico), **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), **Franca Zucchetti** (Partito Democratico), **Maria Vittoria Ceraso** (Viva Cremona).

A nome della Giunta è intervenuta l'Assessore Simona Pasquali: Premesso che non vi è alcuna contrarietà ad accogliere la richiesta di custodire le ceneri nei luoghi di culto, ringrazio perché l'occasione di questo ordine del giorno ha spinto i competenti uffici comunali ad un approfondimento più specifico che ha consentito anche di verificare alcune differenze con altre regioni. Rispetto agli anni passati le cremazioni sono aumentate fino al 60% ed è quindi comprensibile, anche alla luce del doloroso distacco che molti cittadini hanno dovuto vivere rispetto alla pandemia, che si desideri non tumulare le ceneri ma di conservarle in un luogo di culto. La tumulazione fuori dal cimitero comunale può essere autorizzata solo come "tumulazione privilegiata" regolamentata chiaramente dal DPR 285/90 all'art. 105 e quindi il Regolamento comunale non può derogare ad una norma nazionale. Diverso è il discorso dell'affidamento delle ceneri. La conservazione delle ceneri è normata dal Regolamento regionale e da una delibera di Giunta regionale attuativa del Regolamento regionale. Se la norma non vieta espressamente la conservazione delle ceneri in altro luogo rispetto la residenza del familiare, la delibera di Giunta ha un allegato, che è utilizzato da tutti i Comuni lombardi, che inserisce la residenza legale del familiare come luogo di conservazione delle ceneri sotto la propria diligente custodia, garantendone la non profanazione. Chiederemo quindi un'interpretazione autentica della norma a Regione Lombardia in modo da procedere senza particolari problemi. Per tutte le altre richieste di dispersione delle ceneri, sono in corso le procedure per la realizzazione di un "giardino delle rimembranze".

L'ordine del giorno è stato infine approvato all'unanimità.

Mozione presentata in data 21 dicembre 2020 dal capogruppo del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Luca Nolli sulle Comunità energetiche.

Premesso che:

i cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano una minaccia enorme per l'Europa e per il mondo. Una risposta forte a tali sfide viene data dalla Commissione europea con "Il Green Deal europeo" individuando la strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione Europea in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso

delle risorse;

al fine di sostenere al raggiungimento di tali obiettivi, nell'ambito del pacchetto "Clean Energy for all Europeans" (Energia pulita per tutti i cittadini europei), su proposta della Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno adottato la cd. RED II, la Direttiva europea sulla promozione delle fonti rinnovabili (UE 2018/2001), che riconosce e promuove le configurazioni di Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche;

coerentemente agli indirizzi europei, l'Italia ha adottato il Piano Nazionale Integrato Energia Clima (PNIEC) nel quale vengono individuati gli obiettivi da raggiungere per il 2030: la copertura del 30% dei consumi energetici finali lordi da energia da fonti rinnovabili, incluso il raggiungimento di una quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi elettrici pari al 55% del totale; un target di efficienza energetica che prevede una riduzione dei consumi del 43% dell'energia primaria;

la riduzione del 33% delle emissioni di gas a effetto serra in settori non inclusi nell'ETS (sistema per lo scambio delle quote di emissione) dell'Unione europea, mentre permane l'obiettivo di riduzione del 43% per i settori inclusi nell'ETS. Nell'ambito del PNIEC, tali obiettivi sono perseguiti anche attraverso la promozione dell'autoconsumo e delle comunità dell'energia rinnovabile;

il dibattito sulle modalità per ridurre gli impatti e affrontare i rischi del cambiamento climatico ha determinato la forte presa di posizione delle Istituzioni dell'Unione. La Commissione europea ha proposto un innalzamento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 55% al 2030, mentre il Parlamento Europeo ha rilanciato con un traguardo ancora più ambizioso, pari a una riduzione del 60%. I nuovi target, molto più sfidanti rispetto a quelli già individuati, richiedono un maggior impegno dell'Italia;

la Commissione Europea raccomanda inoltre gli Stati membri di adottare misure adeguate ad affrontare la "povertà energetica" - determinata da una combinazione di basso reddito, elevata spesa per l'energia e scarsa efficienza energetica - una problematica che rischia di affliggere fino all'11% dell'intera popolazione dell'Unione Europea.

Tenuto conto che:

in attesa della completa attuazione della disciplina della Direttiva RED II, con le disposizioni contenute all'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Italia ha disciplinato in anticipo la fase di recepimento rendendo possibile la condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili tra più cittadini;

detta condivisione non era realizzabile in precedenza, poiché sussisteva il limite normativo per cui l'energia prodotta da un impianto alimentato da fonte rinnovabile fosse autoconsumata al massimo dall'utente presso il quale l'impianto era installato;

attualmente, in virtù delle novelle richiamate in precedenza, i consumatori di energia elettrica potranno quindi associarsi per realizzare configurazioni di:

- autoconsumo collettivo, che può essere attivato da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, purché i soggetti diversi dalle famiglie non producano energia come attività principale;

- Comunità energetiche, alle quali possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello condominiale, purché siano tutti collegati alla medesima cabina di trasformazione dell'energia di media/bassa tensione e la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;

in entrambi i casi, i consumatori di energia elettrica che si associano continuano a mantenere il diritto di scegliere il proprio fornitore e di recedere in qualunque momento dalla Comunità energetica o dagli autoconsumatori collettivi, e possono eventualmente

individuare un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa; ai membri che aderiscono alle configurazioni viene riconosciuto un beneficio diretto in termini di riduzione dei costi in bolletta di alcune tariffe derivanti dal minor utilizzo del sistema elettrico che è stato quantificato dall'ARERA in €10/MWh, oltre a una diminuzione del costo attribuito al consumo dell'energia essendo questa autoprodotta e autoconsumata;

oltre ai benefici diretti, le configurazioni vengono sostenute anche da una tariffa incentivante individuata dal decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico in attuazione del summenzionato articolo 42-bis. La tariffa è erogata per un periodo ventennale dal Gestore dei Servizi Energetici ed è strutturata per promuovere l'autoconsumo anche tramite l'impiego dei sistemi di accumulo: infatti, premia solo la quota parte di energia elettrica prodotta e autoconsumata virtualmente e sarà pari rispettivamente a 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo e 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili. La tariffa è riconosciuta agli impianti entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 e abbiano complessivamente una potenza non superiore ai 200 kW;

considerando l'effetto combinato dell'incentivo MISE, il beneficio diretto riconosciuto da ARERA e il PUN (il prezzo all'ingrosso risparmiato dell'energia autoconsumata), si arriva a un valore di 150-160 €/MWh sull'energia autoconsumata da impianti a fonti rinnovabili: si tratta di un valore pari a oltre tre volte il prezzo normalmente pagato "all'ingrosso" dell'energia (circa 50 €/MWh), che spingerà quindi le configurazioni ad orientare i propri consumi in maniera virtuosa e sostenibile per massimizzare l'autoconsumo in loco;

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c. d. Decreto Rilancio), in caso di riqualificazione complessa, che includa anche alcuni interventi sugli impianti o sull'involucro (identificati dalle norme come interventi trainanti), stabilisce che è possibile accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c. d. Superbonus) anche per la realizzazione di impianti fotovoltaici (o di sistemi di accumulo) nel contesto di Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche, purché l'energia non autoconsumata o condivisa sia ceduta al GSE. Per gli impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus al 110%, la tariffa incentivante ricordata è riconosciuta sulla produzione dovuta alla potenza eccedente quella ammessa al Superbonus (pari a 20 kW di potenza);

il summenzionato articolo ha inoltre introdotto ulteriori importanti novità: le configurazioni non costituiranno svolgimento di attività commerciale abituale, con una conseguente riduzione delle pratiche burocratiche necessarie alla loro implementazione e operatività; la detrazione fiscale del 50% per gli impianti a fonti rinnovabili è estesa da 20 a 200 kW per un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 96.000 euro - detrazione cumulabile con la tariffa incentivante.

Considerato che:

i cittadini, gli Enti pubblici e territoriali e le Pmi possono quindi attivarsi collettivamente anche attraverso consistenti strumenti di incentivazione per sostenere la creazione di tali configurazioni, che riducono i costi della bolletta elettrica attraverso lo spostamento delle marginalità economiche del sistema energetico agli aderenti delle configurazioni, alimentando la crescita economica, sostenibile e sociale. Ciò abbate le emissioni inquinanti e riduce i conseguenti impatti ambientali e sanitari, fortemente presenti nei centri urbani;

la riduzione dei costi in bolletta per i membri che aderiscono alle configurazioni può essere lo strumento efficace da impiegare per affrontare il problema della povertà energetica che colpisce in particolare le famiglie con disagio economico. Attualmente, l'Italia si colloca alla 19° posizione, su 28, tra i paesi membri dell'Unione europea, nell'Indice europea di povertà energetica 2019 e il bonus energia elettrica e gas, erogato tramite sconto diretto in

bolletta, risulta richiesto da appena il 30% degli aventi diritto e, comunque, non appare sufficiente, da solo e nella sua attuale configurazione, a risolvere interamente tale problematica. Nell'ambito di una indagine realizzata dallo Spi-Cgil e dalla Fondazione Di Vittorio emerge che gli italiani che vivono in famiglie in povertà energetica sarebbero poco più di nove milioni, ossia più del 15% del totale, con un impatto particolarmente rilevante per la popolazione anziana. Essere "poveri energetici" o rischiare seriamente di diventarlo con forti difficoltà ad acquistare servizi minimi come elettricità e acqua calda e a riscaldare o rinfrescare correttamente le proprie abitazioni riguarda il 47% degli anziani intervistati; gli Enti pubblici e quelli territoriali pertanto, possono essere promotori sui propri territori di competenza di politiche sociali attive che coinvolgono i cittadini nella promozione e partecipazione nelle diverse forme di configurazioni contribuendo efficacemente ad affrontare e ridurre la povertà energetica tra i cittadini in particolare verso gli anziani. Potrebbero sostenere la creazione di configurazioni tra cittadini o tra enti e cittadini in cui gli impianti potrebbero essere realizzati dall'Ente anche su aree o coperture di edifici pubblici e l'energia prodotta condivisa. Ad esempio, si potrebbe realizzare una comunità energetica con un impianto installato sul tetto di una scuola utilizzando l'energia prodotta per la stessa e cedendo l'eccedenza ai cittadini membri della comunità. Teniamo presente che gli Enti possono cumulare la tariffa incentivante anche con altri incentivi (come, ad esempio, quelli derivanti dal Fondo Kyoto, fondo efficienza e fondi di programmi europei).

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale impegna la Giunta:

1. promuovere nel territorio comunale di competenza la creazione di Comunità energetiche e di Autoconsumo collettivo, con il coinvolgimento dei cittadini residenti e l'impiego di aree o edifici di proprietà comunale, in particolare sostenendo prioritariamente le forme di configurazioni che generano benefici diretti con la riduzione dei costi in bolletta per i cittadini con maggiore disagio economico che ricadono o rischiano di ricadere nella condizione di povertà energetica;
2. assicurare anche attraverso la creazione di apposito sportello o centro informazioni la messa a disposizione dei cittadini delle informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e sistemi di autoconsumo collettivo.

Mozione presentata in data 26 aprile 2021 da consiglieri comunali vari (primo firmatario Alessandro Zagni) inerente gli interventi per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo collettivo di energia e delle comunità energetiche rinnovabili.

La presente proposta di mozione è diretta a stimolare e promuovere, nel nostro territorio comunale, lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili che coinvolgano direttamente nel processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione sia di comunità energetiche rinnovabili (CER) sia di sistemi di autoconsumo collettivo.

Premesso che:

- l'impulso normativo relativo a tali fenomeni è di origine europea. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), infatti, nel promuovere le forme di energia prodotta da fonti rinnovabili, detta un preciso indirizzo agli Stati membri affinché "/e autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile";
- a tal fine, la disciplina comunitaria ha introdotto il concetto di autoconsumatori di

energia da fonti rinnovabili prevedendo che gli stessi possano associarsi agendo collettivamente o costituendo comunità di energia rinnovabile. Tali forme di autoconsumo collettivo possono esercitare le attività delineate rispettivamente dagli articoli 21 e 22 della direttiva RED II tra cui: produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, scambiare all'interno della stessa comunità l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità, accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione;

- l'iter di recepimento della direttiva RED II nell'ordinamento italiano è ancora in corso, ma, nelle more del completo recepimento della normativa comunitaria previsto entro giugno 2021, il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha regolato, all'articolo 42-bis, l'"Autoconsumo da fonti rinnovabili" introducendo una disciplina transitoria delle comunità energetiche e dell'autoconsumo collettivo;
- sono seguiti i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ("ARERA"), che, con il DCO 112/2020/R/eel e la successiva delibera ARERA 318/2020/R/EEL, hanno definito la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile;
- il completo recepimento della direttiva RED II è previsto entro giugno 2021, ma l'avvio della fase transitoria e il tempestivo intervento dell'ARERA hanno reso disponibile l'infrastruttura normativa e regolatoria per consentire ai cittadini italiani, già oggi, di associarsi in forme di autoconsumo collettivo ovvero costituire una comunità di energia rinnovabile, intervenendo in anticipo rispetto agli altri Paesi europei e facendo dell'Italia un esempio d'avanguardia;
- in particolare, l'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe disciplina:

(i) l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, attivabile all'interno dello stesso edificio e condominio;

(ii) la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali.

Considerato che:

- ai sensi del citato l'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe, si definiscono autoconsumatori di energia rinnovabile i soggetti che si trovano nello stesso edificio, compresi i condomini, e che si associano al fine di produrre, consumare, immagazzinare, vendere ovvero scambiare l'energia prodotta all'interno del proprio sito;
- per comunità energetica si intende un soggetto giuridico che (i) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, (ii) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese, dunque, le amministrazioni comunali, e (iii) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri alle aree locali in cui opera, ovvero profitti finanziari;
- riguardo alla natura giuridica, tali entità possono ben configurarsi come associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato od organizzazione senza scopo di lucro;
- in entrambi i casi (comunità energetiche o autoconsumo collettivo), i soggetti sono tenuti ad agire collettivamente ed a operare nel rispetto delle seguenti condizioni: taglia e data di entrata in esercizio degli impianti: sono ammessi solo impianti di generazione da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW, che entrino in

esercizio tra il 1 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Milleproroghe) ed i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva RED II;

- vincolo di prossimità:
 1. nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione dei suddetti impianti sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
 2. nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio;
- contemporaneità tra autoconsumo e condivisione: l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro o presso gli edifici o condomini di cui al punto precedente;
- in entrambi i casi, i clienti finali partecipanti:
 - mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia;
 - possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
 - regolano i propri rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto ai precedenti due punti e che individua univocamente un "soggetto delegato", responsabile del riparto dell'energia condivisa dagli stessi clienti finali partecipanti. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici GSE SpA ("GSE");
- con Delibera 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, l'ARERA ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell'ambito di una comunità di energia rinnovabile;
- con successivo DM 16 settembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo e nelle comunità di energia rinnovabile;
- il quadro normativo della disciplina incentivante è stato completato con la pubblicazione delle "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa" con cui il GSE ha dato seguito a quanto sopra stabilito disciplinando le modalità concrete di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di comunità e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile.
- in particolare, l'energia elettrica "condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai clienti finali) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione. La tariffa incentivante, riconosciuta in forma di tariffa premio per un periodo di 20 anni, è pari a:
 - (i) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
 - (ii) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile;
- per entrambe le configurazioni, in aggiunta alla tariffa incentivante sopra riportata, il GSE riconosce altresì:

- (i) un contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa pari a 9 €/MWh (a titolo di restituzione di componenti tariffarie non applicabili all'autoconsumo in sito); e
- (ii) un corrispettivo a titolo di remunerazione dell'energia elettrica se si opta per l'accesso al servizio di ritiro dedicato (in alternativa alla vendita sul libero mercato);
- tali incentivi sono cumulabili, senza limitazioni, con la detrazione fiscale del 50% (art. 16 bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi);
 - è ammessa la fruizione della detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per i soli impianti fotovoltaici e nei limiti della quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW; in tal caso, l'incentivo sarà riconosciuto dal GSE per la quota di potenza eccedente la potenza di 20 kW mentre il contributo di valorizzazione di 9€/MWh verrà riconosciuto a tutta l'energia elettrica condivisa, senza limitazioni.

Dato atto che:

- la presente proposta di mozione, seguendo le sperimentazioni già avviate in altre amministrazioni locali, in attuazione della citata normativa nazionale, è diretta a promuovere il coinvolgimento delle amministrazioni comunali per la promozione e creazione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collettivo;
- già dalla stessa definizione di comunità energetica le amministrazioni comunali sono, infatti, chiamate ad avere un ruolo attivo. Da definizione, infatti, la comunità energetica deve avere come obiettivi "fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità" e natura giuridica quale "associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro". Le comunità di energia rinnovabile sono collocate, pertanto, dal legislatore in un perimetro non profit e orientate ad un più ampio beneficio ambientale e sociale che travalica i confini della singola comunità energetica e si estende alla comunità locale di riferimento;
- molti Comuni si sono posti l'obiettivo di produrre nel proprio territorio una quantità di energia rinnovabile per soddisfare i propri consumi energetici;
- i Comuni possono sostenere la realizzazione dei progetti o porsi come supervisori o facilitatori degli stessi, fornendo valore aggiunto in termini di reliability, anche al fine del superamento del fenomeno "nimby";
- le comunità energetiche consentono ai Comuni di sviluppare efficaci sinergie con il territorio in cui sono installati gli impianti di produzione di energia rinnovabile; in particolare, possono costituire lo strumento per garantire adeguato sostegno all'associazionismo locale e al terzo settore, generando risparmi per lo stesso ente e benefici per le associazioni, nonché per promuovere e sostenere un distretto del commercio o un'area artigianale, ovvero - in ambito urbanistico - come strumento per riqualificare una determinata area o combatterne lo spopolamento;
- la costituzione di comunità di energia rinnovabile da parte di un ente locale può, inoltre, consentire l'accesso all'energia a soggetti indigenti (sostituendo, così, forme di sussidio diretto nel pagamento della bolletta). A tal riguardo, alcuni Comuni hanno avviato progetti di social housing che prevedono l'utilizzo di comunità energetica per condividere l'energia prodotta, promuovere forme di solidarietà elettrica ed abbattere il costo dell'energia a cittadini in difficoltà;

Ritenuto necessario:

- perseguire la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e la decarbonizzazione, così contribuendo contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ed europei al fine di conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030;
- promuovere e sostenere prioritariamente gli strumenti che generano benefici diretti per il territorio e per la comunità;

Si richiede di impegnare il Sindaco e la Giunta:

1. a promuovere, anche in accordo con ANCI e UPI, sia la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili a cui possano partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, sia l'autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovino nello stesso edificio e condominio, favorendo il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati interessati;
2. a favorire, a tal fine, l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, quale strumento idoneo a favorire il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili;
3. a favorire, altresì, la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini interessati al fenomeno delle comunità energetiche e/o dell'autoconsumo collettivo;
4. ad agevolare, anche in accordo con ANCI e UPI e nel rispetto della normativa di riferimento l'utilizzo delle coperture degli edifici pubblici e di terreni non agricoli per consentire l'installazione di impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo;
5. ad adottare protocolli di intesa tra Comuni limitrofi, al fine di garantire la massima diffusione o collettivo e delle comunità energetiche, costituite altresì su iniziativa di uno o più enti locali.

La due mozioni sopra riportate sono state illustrate singolarmente dai rispettivi proponenti, mentre il dibattito è stato unitario. Sono intervenuti i consiglieri **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Cile), **Stella Bellini** (Partito Democratico), **Francesco Ghelfi** (Partito Democratico) e **Roberto Poli** (Partito Democratico). A nome dell'Amministrazione sono intervenuti il Vice Sindaco **Andrea Virgilio**, che ha dichiarato condivisibili i contenuti delle due mozioni, richiamando al riguardo il documento Cremona 20/30 e sottolineando la necessità di interlocuzione con la cittadinanza, così come lo stretto rapporto con ANCI, e il Sindaco **Gianluca Galimberti**.

Messe in votazione singolarmente, le due mozioni sono state approvate all'unanimità.